

Nun. OROLOGA  
17/16

P.R. 15/15

Il Tribunale di Verona, sezione fallimentare composta dai sigg.ri Magistrati

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| dr. Fernando Platania | Presidente rel. |
| dr. Silvia Rizzuto    | Giudice         |
| dr. Federico Bressan  | Giudice         |

Rep. 255/16

nel procedimento n. 15/15 pendente ex art. 160 e segg. l.f. su istanza della G. srl in liquidazione ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Con ricorso depositato il 12 marzo 2015 la G. srl in liquidazione, presentava istanza ai sensi dell'art. 161 l.f. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

L'originaria proposta, che prevedeva la suddivisioni in classi e l'apporto esterno, veniva successivamente modificata a seguito anche delle osservazioni formulate dagli organi della procedura; la nuova proposta concordataria veniva così articolata:

integrale cessione dei beni ai creditori e quindi messa a disposizione dei creditori di tutte le somme spettanti alla ricorrente anche in relazione alla procedura di concordato preventivo C. srl della quale la G. era creditrice;

il pagamento integrale delle spese di procedura;

il pagamento integrale dei creditori privilegiati;

la suddivisione in due classi dei creditori chirografari con pagamento nella misura del 40,57% di tutti quelli diversi da V. e dell'1,35% al creditore V. e, comunque, con diritto a percepire il 3,3275% di quanto incassato dagli altri creditori chirografari.



1

Nella nuova proposta era espressamente segnalato che l'espressione di voto da parte della maggioranza dei creditori della classe 1 avrebbe avuto l'effetto, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale di cui Cass. 4 febbraio 2009 n. 2706, di accettare quale creditore concorsuale anche V.■■■■, anche in ragione della possibile attribuzione alla stessa della natura di finanziatore postergato essendo socia della G■■■■, il voto favorevole della V■■■■ srl avrebbe avuto l'espresso significato di accettazione e cristallizzazione della sua posizione nei confronti della procedura.

Il Tribunale, ammetteva la citata società alla procedura di concordato preventivo, valutando ammissibile la suddivisione in classi prevista nella proposta, nominando commissario l'avv.to R■■■■ C■■■■

In particolare il passivo veniva determinato dal Commissario in euro 307.761 per il privilegiato e prededuzione; in euro 1.829.243 in chirografo di cui euro 346.414 per la classe 1 ed in euro 1.482.829 per la classe 2.

L'attivo concordatario veniva indicato dall'istante in euro 470.326.

All'adunanza del 17 maggio 2016 comparivano il legale rappresentante della società, il commissario e taluni creditori. Il giudice delegato ammetteva con riserva il creditore V■■■■ srl.

A seguito della votazione i voti favorevoli ( computandosi anche i non votanti) ammontavano al 100% sia per la classe 1 che per la classe 2.



2



Successivamente veniva fissata l'udienza di cui all'art. 180 l.f.; il provvedimento di fissazione dell'udienza veniva regolarmente notificato.

Nessuna opposizione veniva presentata.

Ciò premesso, per quanto concerne la regolarità della procedura occorre rilevare che vi sono sia i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato ( qualità di imprenditore fallibile, stato di crisi, modalità di pagamento dei debiti completezza della documentazione) sia l'osservanza delle regole dettate per lo svolgimento della procedura ( con riferimento specifico alle comunicazioni ai creditori della proposta e della udienza ex art. 180 l.f.), sia l'assenza, per le ragioni esposte, delle circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.f., sia, infine, il raggiungimento delle maggioranze.

Relativamente alla fattibilità, il commissario ha osservato che l'attivo di fatto è rappresentato da sole tre voci;

- 1) crediti verso il concordato C● per un importo di euro 295.972 in base alle indicazioni fornite dal liquidatore dell'indicato concordato, presumibilmente incassabili nell'arco di 18 mesi. La somma è stata determinata dal commissario della presente procedura tenendo conto della ipotesi meno ottimistica, non essendo stato infatti escluso dal liquidatore del concordato C● una percentuale di soddisfacimento dei suoi creditori maggiore (anche per 30.000 in più).

3



2) crediti fiscali che il commissario ha valutato effettivi per euro 47.800;

3) disponibilità liquide per euro 109.010.

In realtà la sola questione effettivamente rilevante in questa procedura è rappresentata dalla posizione V... srl.

Come è emerso fin dalla presentazione della domanda di concordato, la posizione di tale creditore è apparsa complessa in ragione della <sup>ruolo</sup> ~~posizione~~ rivestita dalla società; gli incarichi relativi alla depurazione delle acque provenivano dalla socia C... a G... che poi incaricava concretamente dello svolgimento della attività la V... srl.

La socia V... non veniva immediatamente pagata dalla G... in funzione dell'attività svolta ma ogniqualvolta otteneva la disponibilità da parte dell'altra socia C... come poi emergente dalla relazione del commissario. Tale particolare situazione lascia, quindi, ipotizzare che la posizione della V... srl, da ordinario creditore commerciale, si sia trasformata in quella di creditore finanziario non richiedendo il pagamento del dovuto quando la G... non fosse in grado di provvedervi in ragione degli inadempimenti della C...

V'è dunque da chiedersi se la V... srl possa considerarsi creditore postergato e quindi se la stessa non possa essere considerata affatto creditore della procedura con conseguenti aspetti di inammissibilità della proposta.

La questione può essere valutata sotto una duplice prospettiva.

La prima è quella fatta propria dalla ricorrente che ha richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui sarebbe possibile

4



inserire i creditori postergati tra i creditori della procedura se le maggioranze delle singole classi previste espressamente approvassero tale inserimento e semprechè il creditore teoricamente postergato fosse inserito in classe a parte.

Le condizioni evidenziate da tale orientamento sono state certamente rispettate nella presente procedura essendo stati chiamati i creditori proprio ad esprimersi in modo espresso sull'inserimento della V. srl tra i creditori concordatari.

Ma v'è, ad avviso del collegio, un'altra prospettiva che deriva anche dal fatto che la posizione della V. quale creditore postergato nasce da una complessa valutazione di fatto che non può essere effettuata in modo esaustivo in questa sede.

Nulla vieta, anzi è piuttosto frequente, che il creditore contestato, per una varietà di ragioni possa essere inserito, proprio in ragione della contestazione, in una classe a parte; ciò è avvenuto nella specie ed il voto del creditore V. al concordato ha avuto espressamente e dichiaratamente l'attitudine a cristallizzare ed accettare il pagamento nella misura ridotta.

Pertanto il creditore V. srl potrebbe esser considerato postergato ma il fatto che lo stesso, in ragione della possibile contestazione, abbia accettato il suo inserimento nella classe 2, permette di ritenere prevalente la posizione transattiva emergente dal voto e quindi considerarlo a tutti gli effetti creditore concordatario, ovviamente nei limiti della proposta.

Quindi va confermata la legittimità del voto espresso.

5



Va infine osservato che non sussiste oggettivamente alcun ostacolo giuridico alla fattibilità del piano, straordinariamente semplice del resto, e che consiste nell'incasso dei soli crediti.

Può essere accolta la proposta della ricorrente di nominare liquidatore il soggetto dalla medesima indicato anche per ragioni di economicità.

P.Q.M.

- 1) Omologa il concordato preventivo proposto dalla G. s.r.l.;
- 2) nomina liquidatore giudiziario il dott. A. M. di Verona ;
- 3) nomina componenti del comitato dei creditori  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- 4) dispone che il liquidatore entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto depositi in cancelleria l'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
- 5) dispone che per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore si munisca dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale con informativa al giudice delegato;
- 6) dispone che il liquidatore proceda, secondo le condizioni previste nella proposta e del piano, all'incasso dei crediti;
- 7) dispone che il liquidatore richieda l'autorizzazione del giudice delegato ed il parere del commissario per la nomina di avvocati, procuratori tecnici e coadiutori;



- 8) dispone che il liquidatore depositi in cancellerie i piani di riparto, dandone informazione al commissario ed ai creditori risultanti dall'elenco;
- 9) dispone che i pagamenti dei creditori siano effettuati dal liquidatore, sentito il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori con informativa al giudice delegato;
- 10) dispone che al termine dell'incarico il liquidatore presenti il conto della gestione con le formalità previste dall'art. 116 della legge fallimentare;
- 11) riserva al giudice delegato ogni ulteriore ed eventualmente necessario provvedimento necessario con facoltà per il giudice delegato di richiedere il parere del comitato dei creditori.
- 12) dispone che il presente decreto sia pubblicato ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare e sia comunicato alla debitrice, al commissario giudiziale al liquidatore nominato che provvederà a darne notizia ai creditori ed al terzo che ha messo a disposizione il bene indicato nella integrazione della proposta.

Verona, 19 luglio 2016

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Liliana Tambone)

Il Presidente

Depositato in cancelleria

28 LUG. 2016

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

7